

Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale
Relazione al Parlamento – anno 2016

Regione	Legge	Riparto	% Riparto	Assegnazione	Cofinanziamenti (minimo da assicurare)	% Cofinanziamenti (minimo da assicurare)	Erogato al 2015	Da erogare
	L. 147/2013, L. 190/2019	€ 23.905.059	3,82%	€ 23.905.059	€ 40.703.208	63%	€ 23.905.059	€ 0
LAZIO	L. 296/2012	€ 23.512.225	7,84%	-	€ 7.837.408	25%	€ 7.837.408	€ 15.674.817
	L. 133/2014	€ 14.747.045	8,36%	-	€ 4.915.682	25%	€ 9.441.451	€ 5.305.594
	L. 147/2013, L. 190/2020	€ 75.603.501	12,10%	€ 0	€ 0	25%	€ 0	€ 75.603.501
LIGURIA	L. 296/2013	€ 13.924.608	4,64%	-	€ 4.641.536	25%	€ 12.996.301	€ 928.307
	L. 133/2015	€ 6.399.703	3,63%	-	€ 2.133.234	25%	€ 4.097.260	€ 2.302.443
	L. 147/2013, L. 190/2021	€ 30.738.430	4,92%	€ 8.415.781	€ 8.415.781	50%	€ 8.415.781	€ 22.322.649
LOMBARDIA	L. 296/2014	€ 56.809.001	18,94%	-	€ 18.936.334	25%	€ 53.021.734	€ 3.787.267
	L. 133/2016	€ 33.788.996	19,14%	-	€ 11.262.999	25%	€ 32.573.357	€ 1.215.639
	L. 147/2013, L. 190/2022	€ 78.793.514	12,61%	€ 21.572.635	€ 21.572.635	50%	€ 21.572.635	€ 57.220.879
MARCHE	L. 296/2015	€ 7.201.911	2,40%	-	€ 2.400.637	25%	€ 6.721.783	€ 480.128
	L. 133/2017	€ 4.517.093	2,56%	-	€ 1.505.698	25%	€ 2.891.963	€ 1.625.130
	L. 147/2013, L. 190/2023	€ 18.256.183	2,92%	€ 4.998.305	€ 2.142.131	30%	€ 4.998.305	€ 13.257.879
MOLISE	L. 296/2016	€ 1.546.576	0,52%	-	€ 515.525	25%	€ 1.543.863	€ 2.713
	L. 133/2018	€ 970.024	0,55%	-	€ 323.341	25%	€ 801.575	€ 168.449
	L. 147/2013, L. 190/2024	€ 4.654.372	0,74%	€ 1.876.132	€ 469.033	20%	€ 1.876.132	€ 2.778.239
PIEMONTE	L. 296/2017	€ 23.872.348	7,96%	-	€ 7.957.449	25%	€ 7.957.449	€ 15.914.899
	L. 133/2019	€ 13.670.967	7,75%	-	€ 4.556.989	25%	€ 8.752.517	€ 4.918.450
	L. 147/2013, L. 190/2025	€ 43.550.835	6,97%	€ 11.923.650	€ 5.110.136	30%	€ 11.923.650	€ 31.627.185
PR. AUT. DI BOLZANO	L. 296/2018	€ 1.951.220	0,65%	-	€ 650.407	25%	€ 852.222	€ 1.098.998

Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale
Relazione al Parlamento – anno 2016

Regione	Legge	Riparto	% Riparto	Assegnazione	Cofinanziamenti (minimo da assicurare)	% Cofinanziamenti (minimo da assicurare)	Erogato al 2015	Da erogare
	L. 133/2020	€ 1.223.819	0,69%	-	€ 407.940	25%	€ 783.522	€ 440.297
	L. 147/2013, L. 190/2026	€ -	-	-	-	-	-	-
PR. AUT. DI TRENTO	L. 296/2019	€ 2.516.512	0,84%	-	€ 838.837	25%	€ 1.099.121	€ 1.417.391
	L. 133/2021	€ 1.431.026	0,81%	-	€ 477.009	25%	€ 916.181	€ 514.845
	L. 147/2013, L. 190/2027	€ -	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	L. 296/2020	€ 18.723.322	6,24%	-	€ 6.241.107	25%	€ 17.475.101	€ 1.248.221
	L. 133/2022	€ 11.743.409	6,65%	-	€ 3.914.470	25%	€ 11.743.409	€ -
	L. 147/2013, L. 190/2028	€ 26.799.465	4,29%	€ 20.337.344	€ 8.716.004	30%	€ 20.337.344	€ 6.462.121
SARDEGNA	L. 296/2021	€ 8.999.876	3,00%	-	€ 2.999.959	25%	€ 3.930.819	€ 5.069.057
	L. 133/2023	€ 5.644.790	3,20%	-	€ 1.881.597	25%	€ 3.613.945	€ 2.030.845
	L. 147/2013, L. 190/2029	€ 17.125.631	2,74%	€ 17.125.631	€ 522.563	3%	€ 17.125.631	€ -
SICILIA	L. 296/2022	€ 22.283.703	7,43%	-	€ 7.427.901	25%	€ 9.732.711	€ 12.550.992
	L. 133/2024	€ 13.976.507	7,92%	-	€ 4.658.836	25%	€ 8.948.132	€ 5.028.375
	L. 147/2013, L. 190/2030	€ 42.546.007	6,81%	€ 42.546.007	€ 10.649.266	20%	€ 42.546.007	€ -
TOSCANA	L. 296/2023	€ 17.081.353	5,69%	-	€ 5.693.784	25%	€ 5.693.784	€ 11.387.569
	L. 133/2025	€ 9.633.051	5,46%	-	€ 3.211.017	25%	€ 6.167.336	€ 3.465.715
	L. 147/2013, L. 190/2031	€ 43.775.375	7,00%	€ 0	€ 0	45%	€ 0	€ 43.775.375
UMBRIA	L. 296/2024	€ 3.756.888	1,25%	-	€ 1.252.296	25%	€ 3.506.429	€ 250.459
	L. 133/2026	€ 2.356.349	1,34%	-	€ 785.450	25%	€ 1.508.597	€ 847.752
	L. 147/2013, L. 190/2032	€ 19.409.173	3,11%	€ 5.313.978	€ 7.970.967	60%	€ 5.313.978	€ 14.095.195

Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale
Relazione al Parlamento – anno 2016

Regione	Legge	Riparto	% Riparto	Assegnazione	Cofinanziamenti (minimo da assicurare)	% Cofinanziamenti (minimo da assicurare)	Erogato al 2015	Da erogare
VALLE D'AOSTA	L. 296/2025	€ 517.266	0,17%	-	€ 172.422	25%	€ 465.354	€ 51.912
	L. 133/2027	€ 324.433	0,18%	-	€ 108.144	25%	€ 317.386	€ 7.047
	L. 147/2013, L. 190/2033	€ 3.198.334	0,51%	€ 3.198.334	€ -	0%	€ 3.198.334	€ -
VENETO	L. 296/2026	€ 25.415.945	8,47%	-	€ 8.471.982	25%	€ 23.721.549	€ 1.694.396
	L. 133/2028	€ 12.700.391	7,20%	-	€ 4.233.464	25%	€ 8.131.129	€ 4.569.262
	L. 147/2013, L. 190/2034	€ 52.854.372	8,46%	€ 14.470.837	€ 9.647.225	40%	€ 14.470.837	€ 38.383.535



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLE POLITICHE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(Art.1 comma 300 L.244/2007)



Relazione annuale al Parlamento relativa al settore del trasporto pubblico locale nell'anno 2016 con l'approfondimento e l'analisi dei dati economico finanziari e trasportistici dell'esercizio 2015

Allegato 1 - D.P.C.M. 11 marzo 2013

26-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 148

vità di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.”

Note all'art. 2:

— L'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991 è riportato nelle note alle premesse.

— L'articolo 4 della citata legge n. 10 del 1994 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 ottobre 2001, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 7. Consiglio direttivo del consorzio del Parco.

1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, è composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco. I presidenti ed i componenti del consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione Sardegna.”

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente regolamento, è riportato nelle note all'articolo 1.

13G00113

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013.

Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997 con il quale sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di Trasporto pubblico locale, anche ferroviario a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 400/97 del 20 settembre 1999 modificativo ed integrativo del decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997;

Visto l'art. 1, comma 300 della Legge 244/07 con il quale è stato istituito l'Osservatorio per il trasporto pubblico locale;


Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale a decorrere dall'anno 2011 e' stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità;

Visto l'art. 30, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato disposto l'incremento di 800 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, del fondo di cui all'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013;

Visto l'art. 3, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 16-bis del citato decreto-legge n. 95/2012 secondo il quale i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la



26-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 148

programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

Visto il comma 9 del richiamato art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per effetto del quale «la regione non può avere completo accesso al fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» dello stesso articolo.

Considerato il ruolo fondamentale svolto dall'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 quale organismo tecnico di raccordo fra lo Stato centrale e gli enti territoriali ai fini del monitoraggio dei dati del settore.

Considerata, altresì, la necessità di definire, d'intesa con le Regioni, percentuali di ripartizione iniziali delle risorse stanziare sul fondo che consentano un progressivo e strutturale efficientamento del settore evitando, nell'immediato, criticità che possano incidere gravemente sulla regolarità e continuità dei servizi pubblici esercitati all'atto dell'entrata in vigore del presente D.P.C.M.;

Valutato pertanto opportuno prevedere modalità che diano per un triennio certezza alle Regioni su una quota parte del fondo, pari al 90% dello stesso, da ripartire sulla base delle percentuali definite d'intesa con le Regioni stesse, subordinando la ripartizione della quota residua al raggiungimento annuale degli obiettivi fissati;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 Agosto 2012 n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Vista la proposta formulata con nota 5 febbraio 2012 alla segreteria della Conferenza unificata per acquisirne l'intesa diramata a tutte le amministrazioni interessate con nota CSR 855 P-4.23.2.13 del 5 febbraio 2013;

Vista il nuovo schema di D.P.C.M. contenente le modifiche discusse in sede tecnica nell'ambito della apposita riunione indetta dalla segreteria della Conferenza Unificata, diramato con nota CSR 902 P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2013;

Vista l'intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 24/CU del 7 febbraio 2013) sancita nella seduta del 7 febbraio 2013 che prevede alcune modifiche, concordate in sede di conferenza, allo schema di D.P.C.M. diramato con la citata nota 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto a) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico" e del punto c) finalizzato a conseguire "la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata" è verificato attraverso l'incremento annuale del "load factor" calcolato su base regionale nella misura che sarà determinata in sede di revisione triennale del presente D.P.C.M. ai sensi del successivo art. 4.

Nel primo triennio di applicazione l'obiettivo è verificato attraverso l'incremento del 2,5% del numero dei passeggeri trasportati su base regionale, determinato anche attraverso la valutazione del numero dei titoli di viaggio.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto b) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi" è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di almeno lo 0,03 per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 ovvero 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35, ovvero attraverso il mantenimento o l'incremento del medesimo rapporto per rapporti superiori. Tali valori saranno rideterminati in sede di revisione triennale del presente DPCM ai sensi del successivo art. 4.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto d) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "la definizione di livelli occupazionali appropriati" è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto e) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica" è verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, relativi all'intero complesso dei servizi TPL anche ferroviari, provvede il Ministero delle



26-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 148

infrastrutture e dei trasporti con le modalità di cui al successivo art. 5.

Gli obiettivi di cui ai punti precedenti si considerano raggiunti anche mediando il risultato annuale con i risultati del biennio precedente.

Art. 2.

Ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata, sono ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno le risorse stanziare sul Fondo.

La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente è effettuata per il 90 % sulla base delle percentuali riportate sulla Tabella 1 e per il residuo 10% sulla base di quanto previsto al successivo art. 3.

A decorrere dall'anno 2015 la percentuale da ripartire sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 3 è incrementata biennialmente di due punti percentuali, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90 % del fondo.

A titolo di anticipazione il 60% delle risorse stanziare sul Fondo è ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali di cui alla Tabella 1 e con le modalità indicate al comma 6 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il residuo 40% delle risorse stanziare sul fondo, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, è erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno.

Con le medesime modalità le regioni provvedono ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.

Art. 3.

Riparto quota risorse subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1

La quota del 10% delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario è attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la percentuale di cui alla Tabella 1.

Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati all'art. 1, la quota di cui al comma precedente è assegnata integralmente.

Nel caso in cui gli obiettivi di cui all'art. 1 sono raggiunti parzialmente, alla regione è assegnata parte della quota di cui al comma 1, con le percentuali di seguito riportate:

a) 30 % per un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

b) 60 % per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) 10 % per la definizione di livelli occupazionali appropriati;

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi si provvede ai sensi del successivo art. 5.

Qualora la regione non trasmetta all'osservatorio per il trasporto pubblico locale i dati richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini delle verifiche di cui all'art. 1, la quota di cui al comma 1 non viene assegnata.

Per l'anno 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 16-bis del decreto-legge 95/12 gli obiettivi di cui al comma precedente si considerano soddisfatti mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo art. 16-bis entro quattro mesi dall'emanazione del presente D.P.C.M.. A tal fine, le Regioni trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Osservatorio per le politiche del TPL entro 130 giorni dalla data di emanazione del presente D.P.C.M. copia dei provvedimenti adottati ed i dati istruttori da cui risulta eseguito la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale.

Art. 4.


Adempimenti successivi

Con D.P.C.M. emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza Unificata le percentuali di ripartizione di cui alla Tabella I sono rideterminate con cadenza triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il TPL.

In fase di prima applicazione, le percentuali della Tabella I, per i soli anni 2014 e 2015, sono adeguate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente su proposta della Conferenza delle regioni e Province autonome previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Le risorse del fondo che, a seguito delle verifiche di cui all'art. 1 non possono essere ripartite ai sensi del precedente art. 3, sono destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.

A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata si provvede al riparto, con cadenza biennale, di tali risorse tra le regioni, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna regione, nel medesimo biennio.



26-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 148

Art. 5.

Monitoraggio e verifiche a regime

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge 244/2007.

A tal fine le regioni, entro il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno 2014, trasmettono al Ministero delle Infrastrutture ed all'Osservatorio i risultati della attività di riprogrammazione dei servizi effettuata nell'anno precedente sull'intero comparto del TPL e del servizio ferroviario regionale al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

Lo 0,025% delle quote spettanti alle regioni a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, ai sensi degli articoli 2 e 3 è accantonato annualmente per essere destinato alla creazione della banca dati ed al sistema informativo pubblico nelle diverse istanze centrali e periferiche regionali necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

Art. 6.

Aggiornamento

Laddove se ne ravvisi l'esigenza, i contenuti del presente D.P.C.M. sono aggiornati con le medesime procedure previste al comma 3 del richiamato art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.

Roma, 11 marzo 2013

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MONTI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
PASSERA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 335

Tabella 1
Percentuali di riparto base

Regione	
Abruzzo	2,69 %
Basilicata	1,55 %
Calabria	4,31 %

Campania	11,11 %
Emilia Romagna	7,35 %
Lazio	11,68 %
Liguria	4,09 %
Lombardia	17,30 %
Marche	2,18 %
Molise	0,71 %
Piemonte	9,84 %
Puglia	8,10 %
Toscana	8,81 %
Umbria	2,03 %
Veneto	8,24 %
Totale	100,00 %

13A05483

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2013.

Autorizzazione ad assumere, a trattare e riammettere in servizio unità di personale per le esigenze del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007);


Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);





*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLE POLITICHE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(Art.1 comma 300 L.244/2007)



Relazione annuale al Parlamento relativa al settore del trasporto pubblico locale nell'anno 2016 con l'approfondimento e l'analisi dei dati economico finanziari e trasportistici dell'esercizio 2015

Allegato 2 - D.P.C.M. del 7 dicembre 2015

3-2-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 27

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2015.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 300 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso il Ministero dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, al comma 1, istituisce a decorrere dall'anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

Visto il comma 3 del predetto art. 16-*bis* che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

Vista l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 7 febbraio 2013, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto comma 3 dell'art. 16-*bis*, a tale fine proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1 del predetto art. 16-*bis*;

Visto il comma 5 dell'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle regioni a statuto ordinario nell'anno precedente;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, che stabilisce i criteri di riparto della quota del 10 per cento delle risorse, subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che in sede di Conferenza unificata, in data 24 settembre 2015, le regioni hanno rappresentato

l'esigenza, per ragioni di certezza della finanza regionale e per garantire la corretta prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale programmati per il 2015, che vengano differiti al 2016 gli effetti, in termini di eventuali decurtazioni, dell'applicazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Tenuto conto che la tale esigenza presuppone l'integrazione del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013;

Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sottoposto all'intesa della Conferenza unificata in data 5 novembre 2015;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella medesima data sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Le decurtazioni delle risorse finanziarie, accertate a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, sono applicate all'anticipazione, prevista dall'art. 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come integrato e modificato dall'art. 1 comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa all'anno successivo a quello in cui è effettuata la citata verifica».

2. Le modifiche di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento alle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, ripartite nell'anno 2015.

Roma, 7 dicembre 2015


p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DEL RIO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 74*

16A00625





*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLE POLITICHE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(Art.1 comma 300 L.244/2007)



Relazione annuale al Parlamento relativa al settore del trasporto pubblico locale nell'anno 2016 con l'approfondimento e l'analisi dei dati economico finanziari e trasportistici dell'esercizio 2015

Allegato 3 - Analisi del Trasporto Pubblico Locale a livello regionale - dati del triennio 2013-2015

Regioni del Nord Italia

Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale
Relazione al Parlamento – anno 2016

Sommario

1	Regione Emilia Romagna.....	4
1.1	Focus dati regionali del 2015	5
1.2	Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015	8
1.3	Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015	18
2	Regione Friuli-Venezia Giulia	26
2.1	Focus dati regionali del 2015	27
2.2	Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015	29
2.3	Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015	39
3	Regione Liguria.....	49
3.1	Focus dati regionali del 2015	50
3.2	Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015	52
3.3	Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015	62
4	Regione Lombardia	72
4.1	Focus dati regionali del 2015	73
4.2	Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015	78
4.3	Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015	88
5	Regione Piemonte	99
5.1	Focus dati regionali del 2015	100
5.2	Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015	103
5.3	Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015	113
6	Provincia Autonoma di Bolzano	123
6.1	Focus dati regionali del 2015	124
6.2	Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015	126
6.3	Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015	135
7	Provincia Autonoma di Trento	143
7.1	Focus dati regionali del 2015	144
7.2	Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015	146
7.3	Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015	155

*Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale
Relazione al Parlamento – anno 2016*

8	Regione Valle d’Aosta	163
8.1	Focus dati regionali del 2015	164
8.2	Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015	166
8.3	Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015	174
9	Regione Veneto	181
9.1	Focus dati regionali del 2015	182
9.2	Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015	185
9.3	Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015	195

Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale
Relazione al Parlamento – anno 2016

1 Regione Emilia Romagna

I calcoli degli indicatori per la regione sono stati elaborati sul maggior numero di dati possibili (aggiornati al 6 settembre 2017) e quindi includendo non solo i dati certificati dalle imprese, ma anche quelli completati (in attesa quindi della certificazione) e risultano complessivamente pari al 54,05% della totalità dei dati richiesti per l'anno 2015.

Il capitolo di riepilogo dati è strutturato come segue:

1. **Focus dati regionali del 2015:** il paragrafo riporta un breve riepilogo dello stato della rilevazione 2015, delle anagrafiche della banca dati dell'osservatorio (numero contratti, Imprese titolari ed Enti Committenti) e dei principali dati raccolti per singolo Ente committente;
2. **Analisi dati TPL nel triennio 2013-2015:** il paragrafo riporta i principali indicatori di sintesi aggregati a livello regionale, ossia elaborati a partire dai dati ottenuti per tutti i contratti TPL stipulati dagli enti committenti sul territorio. Per ciascun grafico di sintesi è stato realizzato un grafico di dettaglio riportante i dati raccolti ed aggregati per le seguenti quattro tipologie di ente committente del servizio:
 - “Regione” – indicatori elaborati a partire dai dati ottenuti per i contratti TPL stipulati dalla Regione e dalle Agenzie regionali;
 - “Provincia” - indicatori elaborati a partire dai dati ottenuti per i contratti TPL stipulati dalle Province e dalle Agenzie provinciali;
 - “Comune” - indicatori elaborati a partire dai dati ottenuti per i contratti TPL stipulati dai Comuni;
3. **Analisi copertura provinciale dati TPL nel 2015:** il paragrafo riporta i principali indicatori di sintesi aggregati a livello provinciale. La realizzazione di tali grafici è stata possibile grazie alla richiesta di ripartizione percentuale dei servizi nelle singole province.

Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale
Relazione al Parlamento – anno 2016

1.1 Focus dati regionali del 2015

La Rilevazione dati di consuntivo per l'esercizio 2015 ha interessato **37 atti di affidamento attivi** (contratti di servizio, imposizioni d'atto d'obbligo, concessioni e relative proroghe, ecc.), stipulati da **12 Enti Committenti** e da **11 Imprese titolari** sul territorio regionale. Gli atti di affidamento per i quali sono stati inseriti dati di consuntivo sono 20, pari al 54,05% del totale degli atti attivi che risultano in **aumento dello 0,45% (129.991.613,34 CorseKm nel 2015) di copertura dei servizi TPL a livello nazionale rispetto all'esercizio 2014.**

Il TPL della regione Emilia Romagna per la rilevazione dell'anno 2015 ha presentato un incremento percentuale dei livelli produttivi, accompagnato da un aumento percentuale anche dal lato della redditività del servizio offerto, rispetto all'andamento medio del biennio 2013-2014.

Si presenta il dettaglio dell'andamento dei singoli dati volumetrici:

- **BusKm:** il dato di riferimento nel 2015 è in **diminuzione** rispetto alla media dello stesso per gli anni 2013-2014
- **TrenoKm:** il dato di riferimento nel 2015 è in **aumento** rispetto alla media dello stesso per gli anni 2013-2014
- **CorsaMiglio:** il dato di riferimento nel 2015 è in **aumento** rispetto alla media dello stesso per gli anni 2013-2014
- **Passeggeri Trasportati:** il dato di riferimento nel 2015 è in **aumento** rispetto alla media dello stesso per gli anni 2013-2014
- **Addetti al servizio TPL:** il dato di riferimento nel 2015 è in **aumento** rispetto alla media dello stesso per gli anni 2013-2014
- **Corrispettivi totali (compresi CCNL e corrispettivi in conto esercizio):** il dato di riferimento nel 2015 è in **aumento** rispetto alla media dello stesso per gli anni 2013-2014
- **Corrispettivi Servizio di Trasporto:** il dato di riferimento nel 2015 è in **aumento** rispetto alla media dello stesso per gli anni 2013-2014
- **Canone di Accesso e di Utilizzo Infrastruttura:** il dato di riferimento nel 2015 è in **aumento** rispetto alla media dello stesso per gli anni 2013-2014
- **Ricavi da traffico totali:** il dato di riferimento nel 2015 è in **aumento** rispetto alla media dello stesso per gli anni 2013-2014

Nella pagina che segue viene riportata una tabella di riepilogo dei dati aggregati per singolo ente committente per i quali risultano dati TPL a consuntivo.

Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale
Relazione al Parlamento – anno 2016

Denominazione Ente Committente	BusKm	TrenoKm	CorsaMiglio	Passeggeri trasportati	Addetti	Costo "pubblico"	Corrispettivi consuntivo	Corrispettivi Servizio Trasporto	Canone Accesso e Utilizzo Infrastruttura	Corrispettivi Gestione Infrastruttura	Ricavi da traffico
ACT - AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI REG	9.000.238	0	0	17.507.945	455	29.260.348	21.281.223	21.281.223	0	0	7.979.125
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA E IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA	7.089.306	0	15.234	13.220.822	334	22.526.518	16.856.457	16.578.372	278.085	0	5.670.061
AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI	7.623.617	0	0	21.368.387	442	30.180.940	19.016.185	18.786.222	229.963	0	11.164.755
AMI - AGENZIA PER LA MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI FERRARA	8.885.413	0	0	12.949.126	408	26.434.361	19.466.880	19.466.880	0	0	6.967.480
AMO - AGENZIA TPL DI MODENA	12.646.910	0	0	24.042.879	590	42.124.977	28.548.372	28.521.640	26.732	0	13.576.605
ATR - AGENZIA PER LA MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI FORL?CESE	9.463.087	1	0	19.128.040	441	29.105.656	22.001.605	21.010.671	990.934	1	7.104.053
COMUNE MONTICELLI D'ONGINA	2.160	0	0	288	1	4.914	4.914	4.914	0	0	0
COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA	33	0	0	5	5	85	85	85	0	0	0
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	1.150.521	17.649.629	0	40.946.607	1.470	241.819.013	134.453.114	88.069.580	46.383.535	0	107.365.898
SMTP SPA - SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLIC	13.428.536	0	0	32.887.811	492	46.568.112	31.977.249	31.665.158	312.091	0	14.590.863
SRM - AGENZIA PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	34.869.487	0	0	124.932.406	2.022	161.918.774	93.695.841	93.695.841	0	0	68.222.933